

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **282/1985** (ECLI:IT:COST:1985:282)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **12/11/1985**

Deposito del **13/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11159**

Atti decisi:

N. 282

ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 13 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni promossi con due ordinanze emesse il 13

ottobre e 15 dicembre 1983 dal pretore di Licata nei procedimenti penali a carico di Ferro Angelo ed altri e Consagra Carmelo iscritte ai nn. 1014 e 1118 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 bis e 47 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse rispettivamente in data 13 ottobre (n. 1014 del reg. ord. 1984) e 15 dicembre 1983 (n. 1118 del reg. ord. 1984) il pretore di Licata sollevava questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e "sue successive modificazioni" in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma e fondati su identica motivazione, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.

Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti;

che, per contro, questa Corte, con specifico riguardo al termine "lottizzazione", ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (ordinanze nn. 5 del 1984 e 75 del 1985);

che nelle ordinanze, peraltro antecedenti alle surricordate pronunce, non sono contenuti elementi nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e "sue successive modificazioni", sollevata, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal pretore di Licata con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.